

Legge regionale n. 15 del 08/08/2000

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi di ristorazione collettiva e la diffusione di una corretta educazione alimentare.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva di seguito denominati "mense".
3. Per il conseguimento delle finalita' della presente legge, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane possono erogare contributi agli enti gestori delle mense di cui al comma 2, purché non perseguano fini di lucro.

Note:

1Aggiunte parole al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 17/2006

2Sostituite parole al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006

3Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 2

(Forniture e loro aggiudicazione)

<<1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nella preparazione dei pasti utilizzano prevalentemente almeno una delle seguenti tipologie di materie prime:

- a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2092/1991](#) del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del [regolamento \(CE\) n. 1804/1999](#) del Consiglio, del 19 luglio 1999, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unita' tecnica produttiva in regione;
- b) prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' [articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)), provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unita' tecnica produttiva in regione;
- c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) certificati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 510/2006](#) del Consiglio, del 20 marzo 2006, o STG (specialita' tradizionale garantita) certificati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 509/2006](#) del Consiglio, del 20 marzo 2006, provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unita' tecnica produttiva in regione.

1 bis.

(ABROGATO)

2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale della spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotti agro- alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n.

1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999 o prodotti DOP, IGP o STG.

4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a cio' abilitati, o agli altri regimi di certificazione e controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicita' di certificazione DOP, IGP o STG.

Note:

1 Interpretato il comma 3 da art. 7, comma 34, L. R. 23/2001

2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 8, comma 2, L. R. 17/2006

3 Aggiunte parole al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2007

4 Sostituite parole al comma 1 bis da art. 3, comma 64, L. R. 17/2008

5 Sostituito il comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 4/2010

6 Abrogato il comma 1 bis da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010

7 Aggiunte parole al comma 3 da art. 8, comma 3, L. R. 4/2010

8 Aggiunte parole al comma 4 da art. 8, comma 4, L. R. 4/2010

Art. 3

(Informazioni agli utenti)

1. I Comuni e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:

- a) le sue condizioni generali;
- b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menu';
- c) la natura, la quantita' e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorita' pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

2. L'effettuazione di tali iniziative deve essere comunicata alla Direzione centrale competente in materia di salute.

Note:

1 Abrogate parole al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006

2 Sostituite parole al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 4

(Contributi)

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane sono autorizzate a erogare contributi:

- a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 50 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, ivi compresa la realizzazione di orti scolastici, nonché di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 90 per cento.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

Note:

1Sostituite parole al comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2003

2Sostituite parole al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 15/2005

3Sostituite parole al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 17/2006

4Abrogate parole al comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 17/2006

5Sostituite parole al comma 1 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006

6Abrogato il comma 3 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

7Abrogato il comma 4 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

8Aggiunte parole al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.